



REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA ANNUALE DOVUTA
DAGLI ISCRITTI
AL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA

(Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 40 del 08. 11. 2022)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento si propone di definire le modalità ed i tempi di riscossione della quota annuale, dovuta dagli iscritti al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova (d'ora in poi "Collegio") e le sanzioni conseguenti al suo mancato pagamento, sulla base di quanto previsto all'art. 26, 1° comma, lettera c) del Regolamento per la professione di Geometra – Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

Art. 2 - Definizioni

Con il termine "quota annuale" deve intendersi il contributo annuo che ogni iscritto deve corrispondere per quanto attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'Albo professionale e la disciplina degli iscritti.

Tale somma è dovuta con cadenza annuale dagli iscritti all'Albo e dalle Società tra Professionisti (STP) iscritte nell'Elenco Speciale, a partire dall'anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione, **senza opzioni di frazionabilità** (salvo quanto previsto dall'art. 8).

Per “anno” o “anno solare” si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Art. 3 - Determinazione dell'importo

Ogni anno, entro il mese di novembre, il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo della quota annuale di iscrizione all'Albo professionale per l'anno successivo.

Art. 4 - Modalità e termini di pagamento

La quota annuale, dovuta da ciascun iscritto e dalle STP al Collegio, deve essere corrisposta con le modalità e nei termini stabiliti nella delibera in cui si definisce il suo ammontare.

Il Consiglio può deliberare eventuali variazioni della data di scadenza, dandone comunicazione agli iscritti tramite le modalità in uso al Collegio (mail, PEC, SMS, circolari informatiche, ecc.).

Art. 5 - Titolari dell'obbligo di pagamento

Sono **tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento risultano iscritti all'Albo**. Il versamento della quota annuale è comunque dovuto anche in caso di cancellazione nel corso dell'anno, se successiva al **31 gennaio** dell'anno di riferimento, **senza possibilità di frazionabilità e diritto ad alcun rimborso**.

In caso di decesso o di sopravvenute condizioni di inabilità o invalidità dell'iscritto, intervenute entro l'anno solare, il Consiglio, su istanza degli eredi o dell'interessato, può deliberare l'esonero parziale o totale del pagamento della quota prevista ovvero delle eventuali sanzioni. In caso di **trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno**, l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Collegio di Padova.

In caso di **trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno**, l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di averla già corrisposta al Collegio di provenienza.

In caso di **reiscrizione** il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso: sono esonerati gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell'anno, presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di reiscrizione nel corso del medesimo anno solare.

Art. 6 - Riduzioni ed esoneri

In caso di **prima iscrizione**, sarà dovuta la quota annuale stabilita con la delibera di Consiglio del Collegio di cui all'art. 3.

In caso di decesso dell'iscritto/a, entro la scadenza definita ai sensi dell'art. 4 per l'anno di riferimento, non è dovuto il versamento della relativa quota annuale.

Art. 7 - Decadenza dell'obbligo di pagamento

L'obbligo di pagamento della quota annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

Le quote rimaste insolute saranno trattate secondo le disposizioni di cui all'art. 9 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 8 - Richieste di rateizzazione

L'iscritto, per validi e comprovati motivi, può richiedere la rateizzazione della quota annuale entro il **trentesimo giorno successivo alla scadenza** del termine definito ai sensi dell'art. 4.

Le richieste di rateizzazione dovranno essere accettate dal Presidente. In caso di diniego non sono dovute maggiorazioni per sanzioni o interessi della quota annuale.

La rateizzazione sarà disposta in tre rate di pari importo, senza alcuna maggiorazione, con le seguenti scadenze predeterminate: 31 maggio, 30 giugno e 31 luglio.

Art. 9 - Avvisi di Pagamento

Il Collegio informa annualmente gli iscritti, entro trenta giorni dalla data di scadenza, con relativo avviso pubblicato sul sito dell'Ente e con le altre modalità in uso al Collegio (posta elettronica, PEC, SMS, circolari informatiche), della scadenza prevista per la riscossione della quota annuale.

L'avviso riporta:

- l'indicazione dell'importo della quota dovuta;
- la data di scadenza;
- le modalità per effettuare il versamento;
- le conseguenze in caso di mancato pagamento (totale o parziale) della quota, secondo quanto disposto nei successivi articoli del presente Regolamento.

Il Collegio non è responsabile per eventuali variazioni di recapiti (indirizzo di posta elettronica o PEC) non comunicate dall'iscritto, che potrebbero ritardare o annullare la consegna di avvisi e determinare il mancato pagamento della quota.

Art. 10 - Iscritti morosi

Gli iscritti che non pagano la quota annuale entro la scadenza definita ai sensi dell'art. 4, oppure nei termini convenuti per la rateizzazione di cui all'art. 8, sono ritenuti morosi.

Allo scadere del sessantesimo giorno successivo al termine stabilito con la delibera di cui all'art. 4 il Collegio esegue la verifica contabile dei pagamenti pervenuti e delle richieste di rateizzazione e invia agli iscritti morosi, esclusivamente tramite PEC, l'avviso di sollecito per il pagamento della quota prevista, maggiorata di € 60,00 (sessanta/00 a titolo di sanzione) con l'indicazione del termine ultimo entro il quale effettuare il versamento.

L'avviso di sollecito costituisce, a tutti gli effetti di legge, formale messa in mora e avviso prodromico al procedimento amministrativo previsto per gli iscritti morosi.

Decorso il termine fissato dal sollecito per il pagamento della quota comprensiva della maggiorazione, senza che l'iscritto vi abbia provveduto, il Consiglio del Collegio avvierà, senza nessuna ulteriore comunicazione, il procedimento amministrativo previsto per i morosi.

Art. 11 - Procedimento sanzionatorio di carattere amministrativo

Gli iscritti morosi, osservate le forme del procedimento disciplinare, possono essere sospesi dall'esercizio della professione sulla base di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, della Legge 3 agosto 1949, n. 536.

Gli iscritti riconosciuti morosi per decorrenza delle scadenze di cui ai precedenti artt. 4 e 10, per interrompere il procedimento disciplinare nel quale sono incorsi, o per riabilitarsi

dopo che il Consiglio abbia deliberato la sospensione, sono tenuti al versamento della quota annua, maggiorata di € 60,00 (sessanta/00) per spese di segreteria oltre alla sanzione di cui al precedente art. 10.

Il provvedimento di sospensione sarà riportato nell'Albo professionale e pubblicato nel sito web del Collegio per l'intera sua durata.

Durante il periodo di sospensione il timbro professionale deve essere depositato presso il Collegio, inoltre è assolutamente vietato l'utilizzo della Firma Digitale per qualunque attività di tipo professionale.

Art. 12 - Procedura di sospensione

L'elenco dei morosi viene compilato a cura del Collegio entro il giorno 15 del mese di settembre di ogni anno e trasmesso dal Tesoriere al Consiglio Direttivo che, nella prima riunione utile, provvede a deliberare l'avvio del procedimento di sospensione.

L'avvio del procedimento di sospensione viene comunicato all'iscritto esclusivamente a mezzo PEC e conterrà, oltre all'indicazione della data nella quale il Consiglio Direttivo provvederà ad emettere il provvedimento finale, anche l'invito ad esporre le sue ragioni al Presidente del Collegio o al suo Delegato.

La permanenza dello stato di iscritto sospeso per morosità per due anni consecutivi, oltre a quello in cui è stata deliberata la sospensione, darà avvio al procedimento di CANCELLAZIONE dall'Albo professionale.

Art. 13 - Recupero dei crediti

A seguito del provvedimento di sospensione il Collegio procederà con le azioni ritenute più idonee al recupero del credito, compreso quello forzoso, a mezzo di opportuna azione giudiziale, con addebito delle spese legali e accessorie, oltre alle spese e agli interessi moratori di cui all'art. 10.

Art. 14 - Riabilitazione

Con il pagamento delle quote dovute viene formalmente a cessare il periodo di sospensione e l'iscritto può presentare richiesta di **riabilitazione** sull'apposito modello predisposto dal Collegio.

Dell'esito della richiesta il Presidente del Collegio ne dà formale riscontro all'interessato entro 10 giorni dal suo ricevimento, in attesa della successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

La riabilitazione richiesta negli anni successivi a quello della sospensione comporta il pagamento della quota relativa all'anno in corso.

Art. 15 - Norme finali

Il presente Regolamento, compatibilmente con quanto già deliberato, entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo del Collegio.

Gli iscritti saranno informati dell'approvazione del presente Regolamento=attraverso i consueti canali di comunicazione in uso al Collegio.